

MOTIVI DELLA DECISIONE

Arculeo Carlo, Valguarnera Antonino, Finotti Luca, Ursinio Dario e Cuccomarino Carlo, accusati della partecipazione ai disordini avvenuti in occasione delle manifestazioni per il vertice G8 di Genova, nei giorni 20 e 21 luglio 2001, sono stati condannati per diversi episodi qualificati come devastazione e saccheggio e altro. La Corte di Appello, accogliendo in parte le richieste dell'accusa, ha inasprito complessivamente il trattamento sanzionatorio imposto agli imputati.

La Suprema Corte ha annullato la decisione di appello limitatamente al capo della decisione che ha negato agli imputati l'attenuante di cui all'art. 62 n. 3 c.p. (avere agito per suggestione di una folla in tumulto). La Cassazione ha censurato la sentenza di merito sul punto per difetto di motivazione, rilevando che il giudice non avrebbe argomentato la preordinazione degli scontri da parte degli imputati. Ribadito il consolidato principio di diritto, secondo cui l'attenuante in parola non opera in favore di colui "che abbia provocato i disordini, che si sia predisposto per determinarli e che abbia programmato la sua partecipazione alla manifestazione di protesta in funzione appunto della commissione di atti di violenza", la Suprema Corte ha precisato che le circostanze anzidette non possono desumersi dalla semplice partecipazione alle violenze, anche quando queste ultime assumano i contorni della devastazione e del saccheggio.

La decisione conferma peraltro risalenti e non mutati indirizzi giurisprudenziali in materia, che individuano la ratio dell'attenuante in questione nello "stato di minorata resistenza psichica" determinata dal tumulto, e dunque in una condizione di "minorata libertà e minorato discernimento del reo", che elide o diminuisce i freni inibitori che normalmente impediscono la partecipazione ad azioni violente: essa in altre parole si traduce "in una minore intensità del dolo" (Cass. Pen., sez. VI, n. 2269/1969). Questa condizione personale difetta naturalmente in chi ha preordinato e provocato i tumulti, o comunque ha deliberatamente partecipato alla manifestazione al solo scopo di commettere violenze, perché egli si serve lucidamente della folla in tumulto

e non è certo vittima della “fermentazione psicologica per contagio che si sprigiona dalla folla” stessa (Cass. Pen., sez. 3 n. 2715/1965) . Proprio questo lucido uso strumentale del tumulto esclude la presenza di quella minorata autodeterminazione e discernimento che costituiscono il presupposto dell’attenuante.

Il confine tra la violenza determinata dalla suggestione dalla folla e quella invece liberamente voluta e perseguita dal reo non sta tanto nel ruolo ricoperto nei torbidi o nell’entità delle violenze commesse, ma nell’atteggiamento psichico con il quale si partecipa. Così l’attenuante va esclusa non solo per i promotori o provocatori dei torbidi, ma anche per quelli che hanno partecipato alla manifestazione al solo scopo di commettere violenze ovvero per quelli che si sono abbandonati ad atti di violenza approfittando consapevolmente e volontariamente del tumulto. Anche in queste ultime ipotesi, relative a soggetti estranei alla organizzazione delle violenze, sussiste comunque una tale libertà di autodeterminazione rispetto alla suggestione della folla, da escludere l’attenuante in esame. Essa tuttavia non può escludersi in favore di chi abbia partecipato alla manifestazione anche animato da propositi battaglieri, magari addobbato con accessori potenzialmente utilizzabili negli scontri, abbandonandosi tuttavia ad atti violenti solo per il contagio determinato dalla folla tumultuante. In quest’ultima ipotesi infatti la disponibilità allo scontro non costituisce l’unico scopo della partecipazione, e ciò non impedisce al reo di subire la suggestione della folla, di essere contagiato dalla sua “fermentazione psicologica”, trasformando in concreta partecipazione alle violenze una generica predisposizione allo scontro di piazza. Naturalmente questa condizione estrema, ma come vedremo determinante nella vicenda in esame, impone al giudicante un vaglio attento, per sceverare le reali condizioni psicologiche dell’imputato. E la prova sul punto può essere anche indiziaria, fondata sulla valutazione delle modalità mediante le quali gli imputati hanno partecipato agli scontri di piazza, che possono essere indicative della originaria preordinazione o programmazione delle violenze da parte loro o comunque dell’intensità del dolo. Resta inteso che le condizioni che escludono l’aggravante non possono desumersi dalla semplice partecipazione alle violenze, anche quando queste ultime assumano i contorni della devastazione e del saccheggio, e dunque manifestino una straordinaria intensità. Questo perché anche una violenza straordinaria, commessa da persona esperta nello scontro di piazza, non esclude la possibilità che sia stata determinata dalla suggestione della folla in tumulto, e dunque non è incompatibile con l’attenuante in questione.

La decisione di annullamento impone dunque a questa Corte la rivalutazione del materiale probatorio raccolto, in particolare quello relativo alla condotta tenuta dai singoli imputati durante gli scontri, puntualmente descritta dalla decisione di merito, che, giova ricordarlo, è in giudicato sul punto relativo alla responsabilità penale. E va subito detto che non disponiamo di altri elementi indicativi delle intenzioni degli imputati, quali le modalità organizzative del loro viaggio verso Genova e della loro partecipazione alle manifestazioni. In particolare non sappiamo con precisione se e come erano organizzati, se hanno raggiunto la città o le manifestazioni già armati di mezzi contundenti, ecc.

Ciò premesso sul piano metodologico, vanno di seguito così riassunti gli elementi raccolti sulle singole posizioni oggetto del presente dal giudizio.

ARCULEO Carlo e VALGUARNERA Antonino.

Condannati entrambi per devastazione e saccheggio, compiuti in più luoghi interessati dagli scontri, ivi assorbito il furto di due ciclomotori, e di resistenza e lesioni commesse nell'occasione (statuizioni ormai in giudicato), le loro posizioni sono sempre state esaminate congiuntamente. Questo perché i due sono stati identificati dalle forze dell'ordine insieme, a bordo di un ciclomotore rubato, in occasione del loro arresto; inoltre in tutte le fasi in cui sono stati ripresi da videocamere (per diverse ore) essi appaiono in compagnia, spesso in moto al seguito del corteo e impegnati insieme negli scontri. Al momento dell'arresto Arculeo era travisato con un chefir, e aveva un coltello a serramanico, mentre il Valguarnera indossava un giubbotto antiproiettile, maneggiava un manganello e indossava una catena a modo di cintura. Alle ore 13 del 20 luglio, le videocamere segnalano i due in Corso Torino: Arculeo indossa una maschera antigas con filtri rossi, mentre il Valguarnera indossa già il giubbotto antiproiettile (c.f.r. pag. 207 della sentenza di primo grado).

CUCCOMARINO Carlo.

Condannato per devastazione e saccheggio, compiuti in più luoghi interessati dagli scontri, e di resistenza commesse nell'occasione (statuizioni ormai in giudicato), è stato tratto in arresto il 21 luglio in circostanze significative: si trovava insieme ad altri vicino ad un furgone, che le forze di polizia avevano notato essere utilizzato come deposito di bastoni e mazze fornite a manifestanti i giorni 20 e 21 luglio. Al momento dell'identificazione, è stato proprio il Cuccomarino procurare le chiavi del mezzo agli agenti che intendevano perquisirlo. Nel corso della perquisizione venivano trovati nel mezzo aste, bandiere, caschi, cacciaviti, forbici, fotocopie di carte stradali dell'zone di

Genova interessate dagli scontri. Anche il Cuccomarino risulta poi ripreso nei filmati relativi agli scontri, ai quali risulta avere partecipato.

URSINO Dario.

Condannato per devastazione e saccheggio, compiuti in più luoghi interessati dagli scontri, e di resistenza commesse nell'occasione (statuizioni ormai in giudicato), è stato ripreso dalle videocamere in molti luoghi interessati dagli scontri, quasi sempre in evidente compagnia della coimputata Morasca, condannata per i medesimi fatti a lui ascritti. Nelle riprese appare anche con protezioni sugli avambracci; spesso con una mascherina, per proteggersi dai lacrimogeni; nell'atto di maneggiare pietre; nell'atto di colpire un bancomat. La sua compagna appare travisata, con protezioni agli avambracci e un rotolo di nastro nelle mani.(c.f.r. pagg. 194 e 195 della sentenza di primo grado).

FINOTTI Luca.

Condannato per devastazione e saccheggio, compiuti in più luoghi interessati dagli scontri, e di resistenza e lesioni commesse nell'occasione, oltre che per la detenzione di bottiglie molotov in grado di appello (statuizioni ormai in giudicato), è stato ripreso dalle videocamere mentre partecipava attivamente agli scontri. In particolare appariva impegnato nella devastazione delle sedi delle società "Agos Italfinco" e "Cisalpina Tours" in corso Marconi, azioni che le sentenze di primo e secondo grado descrivono come "preordinate e organizzate". Proprio davanti alla Cisalpina Tours Finotti è stato ripreso con una bottiglia molotov impugnata con un guanto ignifugo.

Questa sintetica rassegna dimostra innanzitutto che non ci troviamo di fronte a comuni manifestanti, ma a persone disponibili e attrezzati allo scontro, che hanno commesso gravi atti di violenza. Ma questo, come abbiamo argomentato, non basta ad escludere l'attenuante invocata, dovendosi verificare, anche in via indiziaria, l'atteggiamento psicologico degli imputati, allo scopo di verificare se essi abbiano partecipato alle manifestazioni al solo scopo di abbandonarsi ad atti di teppismo o se vi siano stati indotti dal contagio del tumulto. E per meglio comprendere l'aspetto psichico della loro condotta dobbiamo necessariamente ricordare il contesto, veramente unico, nel quale hanno agito. Gli scontri sono avvenuti infatti a Genova durante i lavori del G8 nel luglio 2001, quando un vertice internazionale è divenuta l'occasione per trasformare la città nel teatro di una guerriglia urbana di vaste proporzioni sotto gli occhi dell'opinione pubblica di tutto il mondo. Si è trattato di un contesto e uno scenario unico non tanto per la violenza degli scontri o per il carattere imponente delle manifestazioni. La storia recente del nostro paese purtroppo ha conosciuto anche violenze di piazza più gravi e non

poche manifestazioni finite nel sangue. Ciò che rende unico l'evento è innanzitutto la sua "internazionalità": i fatti si svolgono sotto i riflettori dei media di tutto il mondo, con la partecipazione di manifestanti provenienti dai paesi più disparati e lontani, su parole d'ordine che sfuggono agli orizzonti politici nazionali e investono temi planetari. L'altro elemento caratterizzante è la tensione emotiva altissima, alimentata costantemente in tutta la fase preparatoria e poi esplosa negli scontri che chiudono le ultime manifestazioni.

Tutto comincia lontano nel tempo e nello spazio: a Seattle il 30 novembre 1999, dove, in occasione della conferenza dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, accadono importanti scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, di straordinario impatto mediatico. E' la prima volta che la violenza occupa la scena politica delle manifestazioni di dissenso: da allora si susseguono scontri sempre più importanti in occasione dei vertici delle istituzioni internazionali, con la partecipazione di gruppi di manifestanti che si muovono da un evento all'altro, passando diverse frontiere. Nel 2001 gli scontri si intensificano e, soprattutto, si infittiscono: il 27 gennaio a Davos, in occasione del Forum Economico Mondiale, dal 15 al 17 marzo a Napoli e il 15 giugno a Göteborg, per il Summit europeo. Il calendario degli impegni internazionali prevede dopo il vertice del G8 a Genova, l'evento sicuramente più importante, organizzato da lungo tempo.

Il vertice come si è detto era previsto da tempo, ma il crescendo di violenze che caratterizza i precedenti incontri internazionali determina nella città e nel paese un crescente clima di attesa e di tensione. L'organizzazione del vertice va di pari passo con l'organizzazione delle manifestazioni di dissenso politico rappresentato da una galassia di organizzazioni diverse in parte riunite nel Genoa Social Forum. La tensione crescente viene alimentata anche da iniziative estemporanee, da notizie allarmistiche e da proclami politici irresponsabili: vengono divulgate veline dei servizi che paventano attentati di ogni tipo; le "tute bianche" dichiarano pubblicamente guerra "ai potenti dell'ingiustizia e della miseria" pur continuando a partecipare alle iniziative del social forum; l'organizzazione dei manifestanti interpreta come una violazione dei diritti costituzionali la decisione del governo di recintare una parte della città (la cosiddetta zona rossa), per meglio prevenire possibili attentati. Ciò che appare evidente in quei giorni è la tendenza di tanti ad alzare sempre di più i toni dello scontro politico, alimentando ulteriormente le tensioni. Non si sentono voci capaci di riportare i fatti alla loro reale dimensione, forse perché troppo flebili rispetto alle opposte opinioni, sicuramente più chiosose.

In questo contesto lo Stato da una parte mobilita forze imponenti di polizia e recinta una piccola parte della città, e dall'altra favorisce in qualche modo l'afflusso dei manifestanti, che vengono ospitati dalla città in scuole e stadi. In altre parole lo Stato si propone di garantire sia l'ordine pubblico, sia l'ordinato svolgimento del vertice, sia lo svolgimento delle manifestazioni di dissenso: nessuno degli obiettivi verrà raggiunto.

I manifestanti dal canto loro, rappresentati da organizzazioni estremamente eterogenee, in questo crescendo di intemperanze, programmavano pubblicamente la "violazione della zona rossa" come obiettivo della manifestazione del 20 luglio, durante la quale si sono svolti in parte i fatti oggetto del presente giudizio. In altre parole si riproponevano di sfondare le recinzioni, in modo più o meno simbolico, alla fine della manifestazione, contravvenendo così platealmente alle disposizioni di ordine pubblico realizzate per prevenire possibili attentati. Questa scelta, che peraltro determinava importanti defezioni tra le organizzazioni partecipanti alle manifestazioni, offriva così all'intero movimento, senza differenziazione alcuna, un obiettivo illegale, rendendo attuale il rischio di un vastissimo corteo inclusivo e non infiltrato da forze eversive.

In questo crescendo emotivo, il corteo del 20 luglio assumeva così una valenza simbolica sempre più elevata. Nell'immaginario di molti, quella che è una normale manifestazione di protesta in un paese democratico assurgeva alla suprema dignità di uno scontro tra il bene e il male, anzi tra i dannati della terra e i "Grandi della Terra": su Genova si rovesciano i drammi del mondo, rendendola così teatro di questo scontro simbolico, forse solo mimato, ma come poi si è visto non meno drammatico. Tutto questo non è normale, visto che si trattava solo di una manifestazione, anche se importante, in un paese democratico e in una città ospitale, ma evidentemente veniva sentito come normale da parte di molti partecipanti, sicuramente da parte di quelli più accesi. E forse questi ultimi non percepivano la sottile sfumatura che separa il valore simbolico dello scontro "simulato" proposto dagli organizzatori, rispetto allo scontro militare o alla devastazione.

Il 20 luglio è il giorno degli scontri verificatisi prima in diverse parti del centro della città ad opera di piccoli gruppi di devastatori che agiscono con metodo e rapidità, e successivamente durante il corteo che da levante muove verso il centro. Forse proprio il valore simbolico dell'iniziativa trasforma la giornata della disobbedienza voluta dagli organizzatori nella giornata delle devastazioni.

Questa lunga premessa spiega perché non è un corteo normale quello che si presenta davanti al battaglione Lombardia dei CC all'incrocio tra via Tolemaide e Corso Torino. La sentenza delle Corte di Appello (non annullata in punto responsabilità penale degli imputati, statuizione che origina anche dall'illustrazione dei fatti) descrive bene il corteo che scende da via Tolemaide, con la sua testuggine di scudi di plexiglas e tubi innocenti e i manifestanti bardati da protezioni artigianali, in modo da rendere evidente la loro volontà di sfondare, anche solo simbolicamente, le barriere della zona rossa. In testa al corteo vi era il "gruppo di contatto" composto da parlamentari, sindaci, giornalisti, autorità, quasi ad offrire una sorta di copertura istituzionale a quella che comunque era un'iniziativa illegale: sfondare, anche in modo limitato e simbolico, la zona rossa.

Siamo dunque di fronte ad un corteo che si prefigge un obiettivo illegale e violento, per quanto simbolico, e si manifesta come aggressivamente disposto allo scontro: questo non solo favorisce la partecipazione di manifestanti violenti e armati, ma suggestiona inevitabilmente i manifestanti più accesi e più inclini a menare le mani che a pensare. E in quel corteo, oltre alla violenza simbolica, vi è anche molta violenza vera, con manifestanti armati non solo di mezzi difensivi ma anche offensivi, tra i quali le bottiglie incendiarie. Anche questo ricorda la sentenza delle corte d'appello, ma basta in questa sede ricordare l'episodio del furgone che armava di mazze e bastoni i manifestanti nell'indifferenza generale, episodio che lambisce la posizione del Cuccolmarino, oggetto del presente giudizio, a suo tempo arrestato proprio perché sorpreso a custodire il furgone in questione.

Poi cominciano gli scontri, a partire dalla carica dei CC, rimasta senza spiegazione, che ha innescato una imponente guerriglia urbana durante la quale sono state compiute numerose devastazioni ed è stato bruciato un mezzo dei CC. Proprio l'entità e la perizia della risposta militare di diversi manifestanti dimostra quanto quel corteo fosse infiltrato da persone che avevano una visione non certo pacifica della manifestazione. Non si dimentichi che sono stati utilizzati anche ordigni incendiari, certo non raccolti per strada nella reazione ad una carica di polizia. Infine, la drammatica morte di Carlo Giuliani, manifestante ucciso durante gli scontri, episodio che fa salire ulteriormente la tensione emotiva.

Dicevamo che quello del 20 non era un normale corteo: obiettivi, linguaggio, parole d'ordine, perfino l'abbigliamento allusivo allo scontro per quanto pittoresco (le protezioni, ma anche i caschi, i passamontagna, ecc.) erano così condivisi da eversori e

pacifici dimostranti da creare una miscela esplosiva, una commistione senza precedenti. Questa situazione non solo rendeva disagevole una repressione selettiva da parte delle forze dell'ordine, che infatti reagirono con cariche anche indiscriminate, ma assumeva un'altissima forza di suggestione. In quel contesto, nel quale nessuno dissuadeva dalla violenza, ma tutto, anche solo in modo simbolico, rimandava messaggi violenti, ogni manifestante incline a menare le mani doveva sentirsi autorizzato a farlo, anche nel modo più distruttivo. Abbandonarsi alla violenza doveva apparire a molti così "naturale" o "giustificato" da fare venire meno ogni freno inibitore, determinando quella "minorata capacità di discernimento e di resistenza alle pulsioni" che costituisce il presupposto dell'attenuante invocata. Con ciò si vuole dire che quella manifestazione, così caricata di messaggi forti, non solo simbolici, una volta trasformatasi in folla tumultuante, aveva una capacità di suggestione altissima, tale da giustificare l'attenuante di cui all'art. 62 n. 3 c.p. anche a favore di persone non certo pacifiche e già genericamente inclini e attrezzate allo scontro: l'unicità e la peculiarità del contesto giustifica dunque l'estensione interpretativa massima della disposizione invocata.

Questa è la scena nella quale dobbiamo rileggere la condotta tenuta dagli odierni imputati, alla luce dei principi sopra riassunti.

Passando all'esame delle singole posizioni, va innanzitutto disattesa la domanda di Cuccomarino Carlo, non perché non è giovanissimo come gli altri imputati, come ha argomentato il P.G. nelle sue conclusioni, ma per il ruolo organizzativo che dimostra di avere, reso evidente dalle modalità del suo arresto. Come si è detto, egli è stato tratto in arresto il 21 luglio in circostanze significative: si trovava insieme ad altri vicino ad un furgone, che le forze di polizia avevano notato essere utilizzato come deposito di bastoni e mazze fornite a manifestanti i giorni 20 e 21 luglio. Al momento dell'identificazione, è stato proprio il Cuccomarino procurare le chiavi del mezzo agli agenti che intendevano perquisirlo. Nel corso della perquisizione venivano trovati nel mezzo aste, bandiere, caschi, cacciaviti, forbici, fotocopie di carte stradali delle zone di Genova interessate dagli scontri. L'arresto è avvenuto dopo gli scontri e ben lontano dai luoghi interessati dalle manifestazioni: in un campeggio che ospitava i dimostranti. La difesa ha cercato di diminuire il suo ruolo segnalando che dall'arresto non è conseguito alcun processo. Ora, in questa sede l'accertamento dei fatti e della responsabilità operato dalla Corte di Appello è irrevocabile e non suscettibile di nuova valutazione. Resta il fatto obiettivo che aveva la disponibilità di quel furgone, lo custodiva, avendone le chiavi, il

che lo rappresenta come uno degli organizzatori degli scontri. Anche se il suo ruolo è stato modesto, si trova tra coloro che hanno usato la folla, come copertura a violenze organizzate, e dunque non può ritenersene vittima. La domanda sul punto va dunque disattesa, con conseguente conferma della pena inflittagli dalla Corte d'Appello di Genova nella sentenza oggetto del presente giudizio di rinvio.

Passando all'esame delle restanti posizioni, va innanzitutto segnalato il ruolo sostanzialmente gregario ricoperto da tutti i restanti imputati, nessuno dei quali risulta essere promotore o organizzatore della manifestazione o degli scontri.

Arculeo e Valguarnera, come si è detto, sono stati arrestati insieme a bordo di un ciclomotore rubato. Ora, che essi fossero staffette dei violenti è rimasta solo un sospetto degli inquirenti, senza ulteriore riscontro, il che porta ad escludere un qualsiasi ruolo organizzativo degli scontri. Anche nelle riprese relative agli scontri essi non sembrano assumere atteggiamenti di guida o di preminenza, ma piuttosto sembrano seguire gli eventi. La loro partecipazione agli scontri sembra confondersi con quella dei tanti che hanno man forte ai più professionali "casseurs". Considerata anche la loro giovane età sembra altamente probabile che la loro partecipazione alle violenze sia stata determinata dal contagio del tumulto e non da libera determinazione. Va dunque riconosciuta in loro favore l'attenuante di cui all'art. 62 n. 3 c.p. Nella rideterminazione della pena, va considerata comunque la gravità della loro condotta, il fatto che erano travisati e armati (coltello a serramanico, catena, manganello), oltre che dotati di mezzi difensivi. Ciò giustifica il contenimento dell'attenuante in misura minore rispetto alla massima estensione. La pena loro inflitta va dunque diminuita per l'attenuante in questione ad anni sei di reclusione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza.

Analoghe considerazioni vanno fatte per Ursino Dario, anche lui estraneo ad ogni ruolo organizzativo. Nelle foto la sua partecipazione alle violenze appare sempre defilata anche rispetto alla sua compagna, subalterno alle iniziative violente di altri. Considerata anche la sua giovane età, sembra altamente probabile che la sua partecipazione alle violenze sia stata determinata dal contagio del tumulto e non da libera determinazione. Va dunque riconosciuta in suo favore l'attenuante di cui all'art. 62 n. 3 c.p. Nella rideterminazione della pena, va considerata comunque la gravità della sua condotta violenta, manifestasi anche nella collaborazione alla distruzione di un bancomat, il fatto che era travisato, oltre che dotati di mezzi difensivi. Ciò giustifica il contenimento dell'attenuante in misura minore rispetto alla massima estensione. La pena inflittagli va

dunque diminuita per l'attenuante in questione ad anni sei di reclusione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza.

Anche FINOTTI Luca non risulta in alcun modo organizzatore o promotore dei torbidi. Pur avendo commesso fatti di una notevole gravità, tra i quali la detenzione e l'uso di una bottiglia incendiaria, appare comunque subalterno rispetto all'iniziativa di altri, il che rende plausibile il fatto che la sua partecipazione ai tumulti sia stata determinata dalla contagio della folla, vista anche la sua giovanissima età. Va dunque riconosciuta in suo favore l'attenuante di cui all'art. 62 n. 3 c.p. Nella rideterminazione della pena, va considerata comunque la gravità della sua condotta violenta, manifestasi anche nell'uso di una bottiglia incendiaria, servendosi di un guanto ignifugo a dimostrazione di una certa consuetudine agli scontri. Ciò giustifica il contenimento dell'attenuante in misura minore rispetto alla massima estensione. La pena inflittagli va dunque diminuita per l'attenuante in questione ad anni otto di reclusione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, sulla base del seguente conteggio. La pena base comminatagli di anni 8 e mesi 6 di reclusione, va diminuita ad anni 6 e mesi 6 per l'attenuante in questione, e poi aumentata di anni 1 e mesi 6 per i reati in materia di armi, il che porta alla pena finale di anni 8 di reclusione.

La complessità della vicenda giustifica il differimento del termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 605 e 627 c.p.p.

Decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, con sentenza 13/7/2012, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova, in data 14/12/2007, appellata da ARCULEO Carlo, CUCCOMARINO Carlo, FINOTTI Luca, URSINO Dario e VALGUARNERA Antonino, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 3 c.p. ai soli ARCULEO, FINOTTI, URSINO e VALGUARNERA, riduce ad anni 6 ciascuno la pena inflitta ad ARCULEO, URSINO e VALGUARNERA e ad anni 8 la pena inflitta a FINOTTI.

Per CUCCOMARINO conferma la pena inflitta da questa Corte, con la sentenza in data 9/10/2009.

Motivi a gg. 90.

Genova, 13/11/2013.

IL CONSIGLIERE EST.
MAURIZIO DE MATTEIS

IL PRESIDENTE
ROBERTO FENIZIA